

FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XX - N. 5 - Settembre/Ottobre 2016

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Borgo - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa per i clienti

Articoli redatti da:

Studio Frizzera Piergiorgio
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperì Martinelli
Studio Roberto Buglisi

SCADENZE! SCADENZE!

15 SETTEMBRE giovedì

- MOD. 770 SEMPLIFICATO/ORDINARIO (proroga): invio telematico dichiarazioni relative al 2015

16 SETTEMBRE venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi
- **UNICO 2016: pagamento rate imposte saldo 2015 e 1° acconto 2016 (soggetto con part. IVA)**

20 SETTEMBRE martedì

- Operazioni con paesi BLACK-LIST: invio della comunicazione operazioni effettuate nel 2015

26 SETTEMBRE lunedì

- Elenchi intrastat: mensili

30 SETTEMBRE venerdì

- Trasmissione telematica dichiarazione dei redditi/IRAP ed IVA (unificata e non) persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare
- Comunicazione polivalente "acquisti da S. Marino" agosto 2016
- Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci: termine entro il quale effettuare l'assegnazione/cessione agevolata o la trasformazione agevolata in società semplice (solo per società con oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili non strumentali)
- **UNICO 2016: pagamento rate imposte saldo 2015 e 1° acconto 2016 (soggetto senza part. IVA)**

10 OTTOBRE lunedì

- Personale domestico: INPS (trimestre precedente)

17 OTTOBRE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- **UNICO 2016: pagamento rate imposte saldo 2015 e 1° acconto 2016 (soggetto con part. IVA)**

25 OTTOBRE martedì

- Elenchi intrastat: mensili e trimestrali

31 OTTOBRE lunedì

- Comunicazione polivalente "acquisti da S. Marino" settembre 2016
- Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari
- Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soci o familiari che hanno concesso all'impresa finanziamenti o capitalizzazioni

FISCO: un po' più tempo per abbronzarsi



Con comunicato stampa del 28 luglio l'Agenzia delle Entrate ha spostato al 30 settembre il termine per consegnare la documentazione relativa ai controlli formali per le dichiarazioni dell'anno d'imposta 2013 e ad altri adempimenti.

L'apertura deriva da una richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con la quale la categoria lamentava l'ingorgo di scadenze naturali e di richieste da parte dell'Agenzia per il periodo non solo meteorologicamente caldo.

In effetti i contribuenti e gli studi sono chiamati in questi giorni ad un autentico tour de force: i 280 mila avvisi inviati nel periodo estivo da parte dell'Agenzia avrebbero rappresentato un di più non sopportabile. Il provvedimento è in realtà una concessione da parte dell'Agenzia ad una richiesta di intervento più consistente a livello legislativo. La proposta del Consiglio mirava infatti a richiedere l'introduzione di una norma che prevedesse, a regime, la sospensione feriale dei termini a carico dei contribuenti, e di conseguenza a carico degli studi, per rispondere a richieste di informazioni e documenti, questionari, inviti a com-

parire e simili, da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Concessione parziale quindi, ma comunque avremo più tempo per rispondere alle domande e comunicazioni effettuate dall'Agenzia nei mesi di maggio, giugno e primi giorni di luglio relativamente a:

- Controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2013
- richieste ai soggetti che gestiscono apparecchi che distribuiscono vincite in denaro per il periodo d'imposta 2011;
- richieste ai contribuenti per varie tipologie di reddito, per il periodo d'imposta 2012;
- richieste di dati degli studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 2012-2014;
- richieste rilevate a seguito di attività istruttoria esterna.

Forza quindi! Ci siamo! Procuriamoci crema solare e rilassiamoci. Abbiamo tempo fino al 30 settembre per arrostirci al sole per benino... la doccia fredda la faremo dopo il bagno. Buone ferie

Giorgio Degasperì
Studio Degasperì Martinelli & Ass.iti

In questo numero:

- FISCO: un po' più tempo per abbronzarsi
- LEGGE EUROPEA 2015-2016: le principali novità fiscali
- AGRITURISMO IN TRENTINO: normativa
- FATTURA TROPPO GENERICA: a rischio la deducibilità del costo
- VOUCHER: novità del 2016
- RIMBORSI IVA: precisazioni in merito ai soggetti "a rischio"
- PERSONE FISICHE: residenza fiscale
- DURC: novità
- RIMBORSO DEL CANONE RAI: modello e istruzioni

RASSEGNA STAMPA sintesi

Professionisti, sovra e sottofatturazioni a rischio accertamento

Per i professionisti, talune tipologie di operazioni appaiono particolarmente a rischio di accertamento: si pensi, ad esempio, a tutte le ipotesi di sovra e sottofatturazione dei compensi, alla indeducibilità delle spese non radddebitate al cliente, nonché alla indetraibilità dell'Iva sostenuta per l'acquisto dell'abitazione a destinazione ufficio. Per quanto riguarda in particolare la sottofatturazione, i rilievi del Fisco si basano sostanzialmente sul concetto di "antieconomicità", che caratterizza il comportamento del professionista, mentre nell'ipotesi inversa (sovrafatturazione) possono rilevare questioni legate alla fatturazione per operazioni inesistenti. Il che conduce, com'è noto, anche a conseguenze penali.

La spesa, seppur documentata, sostenuta dal professionista per conto del cliente ma non radddebitata immediatamente a quest'ultimo, potrebbe essere considerata indeducibile dall'Ufficio.

(Il Sole 24 Ore del 18 luglio 2016, pag. 19)

Per i revisori obbligatorio attenersi allo "scetticismo professionale"

Il decreto legislativo sulla revisione legale dei conti introduce il concetto di "scetticismo professionale", già contenuto nei principi di revisione: si tratta di un principio di valenza generale che impone al professionista un approccio dubitativo nei confronti della documentazione contabile. Tale regola dovrà essere applicata con particolare riferimento alle stime relative a fair value, agli accantonamenti, nonché ai flussi di cassa futuri.

Quanto al requisito della indipendenza richiesto al revisore, esso tende ad assumere una fisionomia particolare nelle ipotesi in cui il professionista sia inserito in una struttura più ampia, assimilabile per certi aspetti alla "rete".

Si noti infine che il provvedimento in esame apporta modifiche al contenuto della relazione di revisione, in linea con quanto dispone il principio di revisione Ipa Italia 570.

(Il Sole 24 Ore del 16 luglio 2016, pag. 16)

Immediatamente esecutive le sentenze favorevoli al contribuente

Le sentenze favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive tutte le volte in cui il giudice non ravvisi l'esigenza di imporre una garanzia: lo ha precisato la commissione tributaria provinciale di Venezia con la sentenza n. 316/13/16 del 20 giugno scorso. La pronuncia è interessante in quanto, interpretando l'art. 69, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, interviene su una questione tuttora aperta in giurisprudenza, sorta a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156.

Quest'ultimo provvedimento - emanato in attuazione della legge-delega 11 marzo 2014, n. 23 - dispone l'immediata esecutività delle pronunce favorevoli al contribuente, demandando però ad un apposito decreto ministeriale la disciplina attuativa. Poiché allo stato, detto decreto non è ancora stato emanato, secondo una tesi la nuova norma non è operativa; ipotesi scartata dai giudici veneti nella pronuncia in commento, secondo la quale si devono applicare i nuovi principi a prescindere dalla mancanza del decreto ministeriale attuativo del D.lgs. n. 156/2015.

(Italia Oggi del 15 luglio 2016, pag. 28)

Canone Tv, in arrivo alcune bollette poco chiare

Alcune bollette elettriche contenenti anche il canone Tv non sarebbero chiare. Lo ha fatto notare il Codacons, sottolineando che si sta verificando il caso di aziende elettriche che non hanno adeguato il loro sistema informatico; quindi in luogo della voce "canone di abbonamento alla televisione

LEGGE EUROPEA 2015-2016: le principali novità fiscali

È in vigore dal 23 luglio scorso la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (c.d. Legge europea 2015-2016). La legge, attraverso ben 37 articoli, reca disposizioni in materie molto diversificate tra loro, tra le quali, alcune rilevanti in ambito fiscale.

Sono oggetto di regolamentazione la tassazione dei consorzi agrari, le società "matri e figlie", dividendi e loro rimborsi e la tassazione degli interessi.

Tassazione degli utili dei consorzi agrari (art. 23)

Le società cooperative, a qualunque settore appartengano e qualunque sia l'attività che svolgono, sono soggetti disciplinati dall'art. 73, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 917/1986.

Ne deriva che le medesime espletano un'attività d'impresa soggetta a IRES con l'applicazione delle norme ordinarie del Testo Unico delle imposte sui redditi e in più delle speciali norme agevolative.

Non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che resti esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento (art. 12, legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Non partecipano al reddito imponibile, nel caso delle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente, qualora siano iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente ex art. 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del Codice civile, gli utili netti annuali per un quota che risulta differenziata a seconda della tipologia di cooperativa.

In particolare, non contribuisce al reddito il 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, mentre l'esclusione coinvolge il 30% degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi. La legge europea 2015 - 2016 aggiunge la nuova lettera b.1) all'art. 1, comma 460, legge n. 311/2004, che è dedicata ai consorzi agrari di cui all'art. 9, legge 23 luglio 2009, n. 99.

Infatti, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, resta esclusa dal reddito imponibile la quota del 50%

degli utili netti annuali dei consorzi agrari anzidetti, a fronte di una percentuale attuale pari al 60%.

Quindi, la rimanente parte degli utili prodotti (50%) non concorre a formare il reddito imponibile, a condizione che sia destinata alle riserve indivisibili e che ne sia esclusa la possibilità di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai soci.

Società matri e figlie (art. 26)

Cambia l'assetto dell'art. 89, D.P.R. n. 917/1986, in materia di regime fiscale comune applicabile alle società matri e figlie di Stati membri diversi.

Vengono aggiunti, dopo il comma 3, i nuovi commi 3-bis e 3-ter.

3 bis L'esclusione dal reddito dei dividendi di cui al comma 2 si applica anche:

- alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;
- alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3 ter La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:

- risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;
- è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporaneamente limitati, a una delle imposte della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate.

Sono esclusi dalla partecipazione al reddito dell'esercizio in cui sono percepiti della società

o dell'ente ricevente:

- nella misura del 95% della quota di esse non deducibile ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (norme generali sui componenti del reddito di impresa), le remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti ex art. 109, comma 9, lettere a) e b), dello stesso Testo unico delle imposte sui redditi;
- le remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'art. 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti indicati dall'art. 89, comma 3-ter, Tuir., entro la soglia del 95% della quota di esse non deducibile in sede di quantificazione del reddito del soggetto erogante.

Tale ultima norma vale per le remunerazioni provenienti da una società di diritto italiano denominate società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10% ininterrottamente per almeno un anno, purché risieda ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea.

Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti (art. 27 bis)

Viene ridefinito l'assetto dell'art. 27-bis, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/1973, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Infatti, spetta il diritto al rimborso della ritenuta ex art. 27, commi 3, 3-bis e 3-ter, Tuir, a richiesta, alle società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale della società che distribuisce gli utili in presenza dei requisiti esposti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 27-bis, comma 1.

Inoltre, tale diritto viene ora attribuito anche alle remunerazioni di cui all'art. 89, comma 3-bis, Tuir, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempre che la remunerazione sia erogata a società aventi i con i requisiti ex lettere a), b), c) e d) dell'art. 27-bis, comma 1.

Requisiti:

- società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10% ininterrottamente per almeno un anno, purché risieda ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea.
- residenza fiscale in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere conside-

rate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;

- assoggettamento nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva senza fruire di regimi di opzione o di esonero a meno che non siano territorialmente o temporalmente limitati;
- ininterrotto possesso della partecipazione per almeno un anno;

Tassazione interessi (art. 28)

È stata attuata la direttiva UE che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Decisamente variegato è lo scadenziario dell'epoca di decorrenza dell'applicazione delle vecchie e delle nuove regole.

Si ricorda che le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 dovevano essere effettuate dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle poste italiane Spa, dalle società di gestione del risparmio, dalle società finanziarie e fiduciarie, residenti in Italia, entro il 30 giugno 2016.

Si rendono applicabili fino al 31 dicembre 2016 gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 84/2005.

Per eliminare la doppia imposizione scaturente dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'art. 11 della direttiva n. 2003/48/CE, se gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato sono stati assoggettati alla ritenuta, è riconosciuto al beneficiario effettivo un credito d'imposta.

Se l'importo della ritenuta operata è superiore all'ammontare del credito d'imposta ex art. 165, D.P.R. n. 917/1986 (o se non si rende applicabile l'art. 165 Tuir), il beneficiario effettivo può chiedere il rimborso rispettivamente dell'eccedenza (o dell'intera ritenuta).

In alternativa, beneficiario reale può utilizzare la modalità di compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.



PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

RASSEGNA STAMPA sintesi

per uso privato", l'importo addebitato a titolo di canone è stato inserito sotto la dicitura "altre voci". Il che comporta anche conseguenze pratiche, perché in tal caso l'importo di 70 euro risulta in realtà leggermente inferiore in quanto su di esso si applicano l'arrotondamento e l'adeguamento della rata costante.

Si ricorda che se è stata presentata l'autodichiarazione entro il 16 maggio 2016, nella bolletta elettrica non figura la voce inerente al canone Tv.

(Italia Oggi del 15 luglio 2016, pag. 30)

Agenti di commercio, CU sostituibile da fattura ed estratto conto

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, ai fini dello scomputo delle ritenute fiscali subite e della deduzione dei contributi previdenziali trattenuti, l'agente di commercio (così come il rappresentante e l'intermediario) dev'essere in possesso delle certificazioni uniche rilasciate dalle imprese mandanti nei confronti delle quali egli ha emesso fatture nel corso del 2015.

In alternativa alla certificazione unica, è sufficiente avere una copia delle fatture emesse, con l'indicazione della ritenuta effettuata, nonché dell'estratto conto bancario che "certifica" l'avvenuto incasso dell'importo al netto della trattenuta.

Si tenga presente inoltre che:

- tali ritenute vanno detratte ai fini delle imposte dirette nei quadri RF o RG dell'Unico (in base al regime contabile adottato);
- ne sono esclusi i minimi e i forfettari, in quanto in tal caso i compensi percepiti sono esclusi dalla ritenuta.

Considerazioni a parte devono essere fatte invece con riferimento ai contributi Enasarco. (Il Sole 24 Ore del 14 luglio 2016, pag. 42)

Renzi: addio ad Equitalia entro la fine dell'anno

"Entro la fine dell'anno faremo il decreto che cambierà il nostro modo di concepire il rapporto tra Fisco e cittadini. Confermo che entro l'anno bye bye Equitalia": lo ha promesso il premier Matteo Renzi nel corso di un'intervista radiofonica.

L'annuncio segue quanto dichiarato alcune settimane fa dallo stesso Presidente del Consiglio, che prevedeva il riassetto del sistema della riscossione entro il 2018. La riforma dovrebbe essere inquadrata nell'ambito della revisione complessiva delle Agenzie fiscali, da mettere a punto in un'ottica di compliance. Uno dei principali nodi è rappresentato dal contratto dei dipendenti di Equitalia.

(Il Sole 24 Ore del 13 luglio 2016, pag. 33)

Prescrizione dei reati Iva, un ddl esclude l'applicabilità della sentenza Taricco

Sulla questione della prescrizione dei reati in materia di Iva la soluzione si trova in un disegno di legge che giace in Parlamento da quasi due anni e mezzo; il testo nella versione approvata dalla Camera (ed ora all'esame della commissione Giustizia del Senato) prevede la sospensione della prescrizione soltanto tra due gradi di giudizio, e con il termine massimo di uno o due anni. Le nuove regole dovrebbero applicarsi (in tal senso il disegno di legge è molto chiaro) ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento; tale principio non può non avere conseguenze sul dibattito in corso in merito agli effetti della sentenza Taricco della Corte di Giustizia Ue dell'8 settembre 2015 (causa C-105/14). Le considerazioni sviluppate dagli eurogiudici, quindi, non potranno essere seguite dai giudici italiani in quanto antecedenti alla norma sopra indicata.

Si ricorda infine che con l'ordinanza n. 28346/16 la Cassazione ha rimesso la questione in commento alla Corte Costituzionale. (Il Sole 24 Ore del 13 luglio 2016, pag. 33)

RASSEGNA STAMPA sintesi

Rimborso anomalo dell'Iva anche per le fatture elettroniche alla P.A.

La nota di credito di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 può essere emessa senza limiti temporali quando l'operazione viene meno in tutto o in parte per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o sconti/abbuoni previsti contrattualmente. In presenza di errori materiali o di calcolo nella fattura, che abbiano comportato addebito di un tributo superiore a quello realmente dovuto, la nota di credito dev'essere emessa entro un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Qualora detto termine fosse trascorso, è comunque sempre possibile "fare ricorso alla procedura di cui all'art. 21, comma 2 del D.lgs. n. 546/1992, tramite un'istanza di rimborso rivolta al competente ufficio dell'Agenzia" (si tratta del cosiddetto rimborso anomalo). Il principio si applica anche alle fatture elettroniche emesse nei confronti della pubblica amministrazione che siano state poi scartate dal sistema.

È quanto precisato dalla Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte in risposta ad un quesito posto dall'Ordine degli avvocati di Torino.

(Italia Oggi del 13 luglio 2016, pag. 35)

Al via le procedure telematiche nell'espropriazione forzata

Il "decreto banche" (D.L. n. 59/2016, convertito con modifiche dalla legge n. 119/2016) contiene norme che introducono un sostanziale snellimento del processo civile, compreso quello esecutivo: sotto quest'ultimo profilo, infatti, la disciplina previgente è stata modificata al fine di garantire una maggiore speditezza del procedimento di espropriazione forzata.

Di particolare importanza appare il nuovo quarto comma art. 569 del codice di procedura civile ("Provvedimento per l'autorizzazione alla vendita"), secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a preferire le modalità telematiche per le procedure di vendita immobiliare. Ciò sempreché le nuove regole non si rivelino pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per uno svolgimento sollecito della procedura.

Si segnalano inoltre le novità apportate dal D.L. n. 59/2016 per quanto attiene alla figura del professionista delegato alla vendita, la cui nomina è disciplinata dall'art. 591-bis del codice di rito civile: anche in questo ambito il Legislatore è intervenuto con l'intento di velocizzare la procedura.

(Italia Oggi del 12 luglio 2016, pag. 28)

Fattura sempre preceduta da contratto scritto
Potrebbe essere penalmente rilevante l'omessa sottoscrizione di un contratto scritto tra imprenditore e cliente, qualora il primo abbia emesso una fattura nei confronti del secondo: è quanto affermato dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28700 dell'11 luglio 2016.

Nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità, in particolare, oltre che dalla mancanza di un patto scritto l'accusa di emissione di fatture per operazioni inesistenti era desunta dalla fissazione di un corrispettivo una tantum nonché dal mancato sfruttamento reale del marchio.

(Italia Oggi del 12 luglio 2016, pag. 29)

Per GERICO focus su rimanenze e magazzino

Le comunicazioni di anomalia che le Entrate stanno inviando in questi giorni con riferimento all'anno di imposta 2014, possono far emergere errori anche nella contabilità di magazzino: sotto questo profilo, in particolare, emergono i dati indicati nel quadro F del modello degli studi di settore. Mentre talune incongruenze sono frutto di evidenti dimenticanze, diverso è il caso del controllo denominato "Incoerenza nella

AGRITURISMO IN TRENTINO: normativa

A latere della propria attività caratteristica di agricoltore in senso stretto, negli ultimi anni ha sempre maggior diffusione l'intraprendere un'attività di carattere agrituristico da parte del medesimo imprenditore agricolo: dove vi è agriturismo vi è per forza un'attività agricola a monte, mentre non è detto il contrario; per tale motivo tale attività è identificata sia dal punto di vista civilistico che fiscale tra le *attività agricole connesse*.

La regolamentazione di tale attività lavorativa è demandata attualmente alla Legge 96/2006, al cui art. 2 ne stabilisce i punti caratterizzanti: l'agriturismo consiste nell'attività di ricezione ed ospitalità svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, dai loro familiari di cui all'art. 230-bis del Codice Civile nonché dai lavoratori dipendenti di tali realtà imprenditoriali; l'attività di agriturismo viene esercitata attraverso l'utilizzazione della propria azienda agricola; l'attività di agriturismo rimane in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività previste dall'art. 2135 del Codice Civile, le quali di conseguenza devono avere carattere principale (ergo: prevalente).

Le attività che rientrano nel concetto di agriturismo sono le più varie: si passa dall'offerta di ospitalità in alloggi rurali piuttosto che spazi aperti alla sosta dei campeggiatori, alla somministrazione di pasti e bevande costituite prevalentemente da prodotti propri o di aziende agricole della zona, alla organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, attività ricreative (anche all'esterno dell'azienda), culturali, didattiche, nonché escursionistiche e ippoturismo.

L'art. 7 della Legge 96/2006 demanda alle singole Regioni la regolamentazione delle modalità di rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, ed il conseguente controllo del rispetto della normativa. Per il Trentino, la Legge quadro cui far riferimento è la Legge Provinciale 10/2001.

Tralasciando le caratteristiche generali dell'agriturismo comuni a tutto il territorio nazionale, a livello trentino le particolarità, quanto meno dal punto di vista amministrativo/fiscale, si possono riassumere nei seguenti punti:

- l'ospitalità in alloggi, che può comprendere la somministrazione della prima colazione, deve avvenire in locali aventi un numero massimo di trenta posti letto articolati in massimo quindici stanze o sei appartamenti;
- l'ospitalità in spazi attrezzati può avvenire fino ad un massimo di quindici piazzole per complessive trenta persone, che si possono peraltro sommare a quelle di cui al punto precedente;

- il numero massimo di posti a tavola per l'attività di somministrazione di pasti e bevande è di sessanta unità;
- le somministrazioni di pasti e bevande devono essere costituite in misura non inferiore al 30% del valore annuo da cibi e da bevande ottenuti dai prodotti aziendali (ovvero materie prime di propria produzione, ancorché lavorate/trasformate da soggetti esterni), nonché da prodotti trentini caratterizzati dai marchi DOP e IGP o comunque prodotti trentini caratteristici, in misura complessivamente non inferiore all'80% del valore annuo;
- la somministrazione della prima colazione non comporta l'obbligo del rispetto delle percentuali appena menzionate, così come non rientrano nel conteggio della percentuale le materie prime quali caffè, the, pepe, spezie, sale ed acqua minerale, e quelle materie prime ottenute dall'imprenditore agricolo attraverso regolare prelievo faunistico (ergo: cacciagione) o raccolta (ergo: funghi ed erbe).

A livello fiscale, fermo restando la sua *connessione* con l'ambito agricolo, l'attività agrituristica è considerata attività commerciale. Tuttavia, il legislatore ha previsto un regime fiscale di vantaggio, attraverso l'emanazione della Legge 413/1991.

- Dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, nell'applicazione di una percentuale di detrazione del 50% sull'IVA sulle operazioni attive relative all'agriturismo.
- Dal punto di vista delle imposte sui redditi, il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi derivanti dall'attività agrituristica un coefficiente di redditività pari al 25%.

Il contribuente può tuttavia optare per la determinazione del reddito e per la liquidazione dell'IVA con le modalità ordinarie (vincolante per un triennio), dandone apposita comunicazione all'agenzia delle entrate. In ordine all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nessuna particolare agevolazione: il valore della produzione è determinato considerando componenti positivi e negativi in base alle registrazioni contabili.

Evidenziate le particolarità di tale attività, ma allo stesso tempo preso atto della capillare diffusione su tutto il nostro territorio, si consiglia di approfondire con il proprio consulente che vi sia una corretta implementazione, al fine di non veder sfumato il potenziale vantaggio, che riveste l'attività agrituristica, in primis dal punto di vista fiscale, in questi anni di perdurante ristrettezza economica.

FATTURA TROPPO GENERICA: a rischio la deducibilità del costo

Le fatture con una descrizione generica delle prestazioni svolte possono risultare non idonee a legittimare la deducibilità dei relativi costi. Questo è quanto emerge dalla recente sentenza n. 577/2016 della C.T. Reg. di Torino, che ha disconosciuto la deducibilità di alcune voci di spesa in quanto non sufficientemente descritte e dunque giudicate come "non inerenti" sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo. La fattura in base al disposto dell'art. 21 del DPR 633/72 deve infatti descrivere natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto della prestazione. Laddove però, seppur presenti, fossero troppo generici o indefiniti, lasciano aperto il fronte a possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria che può sindacarne l'inerenza o addirittura l'inesistenza, legittimando così un accertamento analitico induttivo con cui l'Ufficio può prescindere in tutto ed in parte dalle risultanze contabili e determinare il reddito in via presuntiva.

Quindi l'eccessiva genericità delle fatture, l'indeterminatezza delle modalità di calcolo non consentono di dedurre i relativi costi. Tale genericità può essere ammessa unicamente quando vi sia un rimando ad un contratto "dettagliato" di prestazioni oppure una specifica documentazione allegata o facilmente producibile al Fisco. In tal caso però si determina automaticamente un'inversione di ruolo, trasferendo sul contribuente l'onere di rintracciare elementi probatori e difesa necessari per legittimare la deducibilità della spesa.

Del resto, anche la Guardia di Finanza, con la circolare n. 1/2008, ha stabilito che, in sede di controllo, gli agenti verificatori non possono limitarsi a verificare la semplice annotazione nella contabilità di fatture riportanti la generica indicazione dell'oggetto della prestazione ricevuta, in quanto tale dato non è sufficiente a provare l'inerenza del costo all'attività dell'impresa. A tal fine, è ulteriormente necessaria l'esistenza di un documento che attesti la ragione giuridica dell'operazione per la quale è stata emessa la fattura. In sostanza, si potrebbe concludere che la

genericità della fattura costituisce un elemento presuntivo a favore del Fisco, che, sulla base di ciò, può disconoscere la deduzione del relativo costo, ponendo a carico del contribuente l'onere di dimostrare, mediante l'ostensione di ulteriore materiale documentale probatorio, la sussistenza del titolo giustificativo dell'operazione oggetto di fatturazione, alla luce del principio di inerenza già sopra menzionato.

Dunque la domanda che a questo punto è lecito porsi è: fino a che punto è necessario spingersi con la descrizione analitica della prestazione e con la predisposizione di documentazione difensiva? Si pensi al campo della consulenza professionale, ove risulta davvero difficoltoso "quantificare" il valore di un consiglio o suggerimento, magari circoscritto ad un colloquio verbale con il cliente. Forse indicare "consulenza prestata in ambito di" è descrizione troppo generica? E quando andiamo dal medico, l'indicazione sulla parcella "visita specialistica" è da ritenersi descrizione generica? Se è ben vero che un contratto scritto non sempre è necessario quando trattasi di rapporti occasionali, è tuttavia opportuno evidenziare che la prassi di munirsi di tali contratti è certamente opportuna, tanto più ai fini fiscali, e soprattutto quando le operazioni commerciali consistano in servizi "non tangibili". I contratti, infatti, possono fornire un buon supporto documentale probatorio (specie se aventi data certa) per la deducibilità dei costi. Le indicazioni che si possono trarre dalla sentenza non devono essere generalizzate ma, più propriamente, analizzate caso per caso, valutate alla luce delle circostanze specifiche. Ad ogni modo è bene tenere a mente che la fattura ed il contratto relativo al tipo di attività, in relazione al quale le spese sostenute sono scaricate, devono essere ampiamente dettagliati e circostanziati, poiché in caso contrario è posta a rischio la deducibilità del costo.

FILIPPO PALLAORO
Studio Degasperis Martinelli

VOUCHER: novità del 2016

Il D.lgs 15 giugno 2015, n. 81 ha modificato le modalità di utilizzo dei voucher INPS.

La caratteristica principale del lavoro occasionale accessorio è rappresentato dal meccanismo di pagamento, che prevede la consegna ai lavoratori di buoni lavoro INPS (c.d. "vou-

cher"), aventi un valore nominale (attualmente pari a 10 euro lordi all'ora), i quali potranno essere successivamente riscossi presso gli uffici postali, bancari ovvero tabaccai.

Le recenti novità introdotte dal D.lgs 81/2015 sono due:

RASSEGNA STAMPA sintesi

gestione del magazzino", che scatta qualora l'indice di normalità "Durata delle scorte" sia superiore al livello standard misurato dallo studio di settore, con l'aggiunta di un incremento delle rimanenze finali. Stessa cosa dicasi per le "Gravi incoerenze nella gestione del magazzino", anomalia che si riscontra in presenza di una durata delle scorte molto alta (e comunque superiore al doppio della soglia massima prevista dallo studio di settore), con rimanenze finali uguali o leggermente inferiori alle rimanenze iniziali.

(Il Sole 24 Ore del 11 luglio 2016, pag. 21)

Rivalutazione di beni e partecipazioni, l'opzione esclude ripensamenti

Nessun "ripensamento" sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate da parte dei soggetti non imprenditori: il principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13406/2016; per gli Ermellini, infatti, l'opzione - che si perfeziona con il pagamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata) - non è più revocabile da parte del contribuente. Principio, questo, che interessa anche i soggetti che hanno aderito alla riapertura dei termini disposta dall'art. 1, commi 887 e 888, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016). La pronuncia in commento, se da un lato conferma l'orientamento maturato presso la Cassazione, dall'altro contribuisce a fare chiarezza attorno a un aspetto che aveva visto una spaccatura in seno alla giurisprudenza di merito. La sentenza nega inoltre il diritto degli eredi al rimborso dell'imposta sostitutiva pagata dal de cuius; di conseguenza, gli stessi saranno tenuti anche a versare le rate residue dell'imposta sostitutiva ancora dovute.

(Il Sole 24 Ore del 9 luglio 2016, pag. 15)

I rapporti tra le parti nel contenzioso tributario

Nell'ambito del contenzioso tributario il coltello dalla parte del manico lo ha il Fisco. Si trova una conferma in tal senso, ad esempio, nella possibilità per il magistrato di chiedere inaudita altera parte il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 del codice di procedura penale già in fase di indagini per reati tributari; appare andare in questa direzione anche una recente pronuncia del Tribunale di Milano che - in linea con quanto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione - ha disposto la confisca di beni già sottoposti a sequestro ad un soggetto nei confronti del quale non era ancora stata emessa una condanna definitiva per evasione fiscale. Dall'altra parte, l'ordinamento ha predisposto una serie di "incentivi" per il soggetto indagato: dalle cause di estinzione del reato e di esclusione della punibilità alle circostanze attenuanti, all'accesso a riti alternativi (quali ad esempio il patteggiamento di pena ridotta). (Italia Oggi Sette del 11 luglio 2016, pag. 2)

Per le prestazioni gratuite opportuna una lettera di incarico

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 21972/2015) sono legittime le prestazioni fornite gratuitamente dal professionista ad amici, parenti oppure soci di società che sono già suoi clienti a pagamento; posizione, questa, condivisa dalla stessa Agenzia delle Entrate (circolare n. 84/2001), secondo la quale "la gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici". Peraltro, al fine di evitare possibili contestazioni, appare opportuna la predisposizione di una lettera di incarico professionale nella quale indicare i motivi per i quali a fronte di determinate prestazioni non sono previsti corrispettivi.

(Il Sole 24 Ore del 7 luglio 2016, pag. 41)

RASSEGNA STAMPA sintesi

Antiriciclaggio, in arrivo nuovi obblighi per i consulenti

Accesso diretto da parte del Fisco alle informazioni riguardanti i beneficiari effettivi di strutture "opache": è quanto propone la Commissione Ue al fine di migliorare il livello di trasparenza nell'azione di contrasto al riciclaggio di proventi di provenienza illecita. In tale contesto, Bruxelles intende:

- imporre ai consulenti l'obbligo di effettuare una comunicazione preventiva alle autorità fiscali degli estremi di operazioni sospette sotto il profilo fiscale;
- obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità per gli uffici fiscali di accedere alle informazioni sui beneficiari effettivi di società e trust;
- abbassare la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di dichiarare la titolarità effettiva dei rapporti contrattuali;
- obbligare le istituzioni finanziarie ad applicare sistematicamente le regole di due diligence rispetto anche alla clientela esistente, e non soltanto nei confronti dei nuovi clienti;
- rendere pubblico l'accesso a determinati dati relativi ai beneficiari effettivi di società e trust commerciali;
- introdurre misure a tutela degli informatori ("whistle-blowers").

(Italia Oggi del 7 luglio 2016, pag. 29)

Autotrasportatori, le deduzioni forfetarie penalizzano le lunghe percorrenze

Per gli autotrasportatori, i nuovi importi della deduzione forfetaria per le spese non documentate risulta penalizzante per le lunghe percorrenze: a parità di tipologia di trasporti effettuati, le imprese che si spostano fuori dal territorio regionale di appartenenza e delle regioni confinanti, subiranno una riduzione della deduzione complessiva nella misura di 22,00 euro per ogni trasporto.

Il vantaggio per le imprese di autotrasporto in conto terzi che effettuano tratte più brevi sarà pari, invece, a:

- 7 euro per i trasporti entro la regione (o le regioni confinanti);
- 2,45 euro per i trasporti entro l'ambito comunale.

(Italia Oggi del 6 luglio 2016, pag. 34)

Irap, le lacune del legislatore "colmate" dalla giurisprudenza

L'art. 11 della legge-delega 11 marzo 2014, n. 23 affidava al Governo il compito di "chiarire la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive". Ad oggi, la delega è rimasta lettera morta, per cui la funzione di individuare detti criteri è stata esercitata dalla giurisprudenza, soprattutto di legittimità.

Fa eccezione a quanto detto una norma contenuta nella legge di Stabilità - riferita però a una fattispecie particolare, quella dei medici convenzionati: ai sensi dell'art. 1, comma 125, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, infatti, "non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75% del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta".

(Italia Oggi del 6 luglio 2016, pag. 35)

MANUELA CONCI
Studio Bortolotti & Conci

- **La tracciabilità dei voucher:** i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio devono comunicare alla sede territoriale dell'Ispezzato del lavoro, con sms o mediante posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, oltre a luogo e durata della prestazione medesima, almeno un'ora prima dell'avvio della prestazione. La comunicazione all'INPS può avvenire tramite tre canali:

1) Contact Center INPS-INAIL n° 803164 (numero gratuito da rete fissa) o allo 06/164164 da cellulare (a pagamento in base al gestore telefonico);

2) tramite il sito www.inps.it alla pagina Lavoro accessorio;

3) presso una sede INPS.

I committenti imprenditori agricoli dovranno rispettare gli stessi termini e la medesima modalità e la durata della prestazione deve avere riferimento ad un arco temporale che non superi i sette giorni.

- **L'esclusione del settore agricolo dall'applicazione del limite di 2.000 euro per ogni committente** (limite invece imposto ai committenti imprenditori non agricoli).

SANZIONI:

Da 400 a 2400 euro per ogni lavoratore di cui non è stato comunicato l'inizio dell'attività accessoria.

CHI PUÒ UTILIZZARE I VOUCHER:

Famiglie, enti senza scopo di lucro, soggetti non imprenditori, imprese familiari, imprenditori agricoli, imprenditori di tutti i settori, committenti pubblici. Le società che hanno in appalto servizi hanno la possibilità di usufruire dei voucher INPS esclusivamente per retribuire gli steward degli stadi.

NOVITA' DEL 2016

Il messaggio Inps n. 1668 del 15 aprile 2016 prevede delle novità sulla procedura telematica di richiesta dei voucher INPS:

- accesso internet e da CC del Legale Rappresentante;
- inserimento delega diretta legale rappresentante;
- inserimento dell'autocertificazione per le persone giuridiche, attestanti lo svolgimento di attività imprenditoriale, di libero professionista, di attività non imprenditoriale;
- controllo del superamento del limite economico di 2.020 euro netti (2.693,33 lordi) annui su quanto il prestatore ha riscosso da un committente imprenditore o libero professionista.

Accesso legale rappresentante

I committenti, persone giuridiche, potranno accedere direttamente alle funzionalità della procedura telematica di richiesta dei voucher INPS tramite il legale rappresentante.

Quest'ultimo, dotato di PIN, entrerà come committente e indicherà se vuole operare in qualità

di cittadino o di azienda. In quest'ultimo caso deve obbligatoriamente inserire la P.Iva dell'azienda per la quale vuole operare e facoltativamente la matricola azienda.

Inserimento delega diretta

Il legale rappresentante che accede a nome dell'azienda è l'unico soggetto che può inserire deleghe dirette per richiedere i voucher INPS per lavoro accessorio senza necessità di compilare il modulo SC53 presso la sede.

Inserimento autocertificazione

Effettuato l'accesso alla procedura telematica di richiesta dei voucher, la persona giuridica si troverà davanti una schermata nella quale potrà autocertificare di essere:

- imprenditore o libero professionista;
- non imprenditore o non libero professionista selezionando da apposita lista la tipologia specifica.

La distinzione tra imprenditore e professionista vale solamente ai fini statistici e le due categorie vengono trattate allo stesso modo ai fini del controllo dei 2.020 euro. Il fatto che un committente non compili l'autocertificazione non è bloccante ma lo sottopone, automaticamente, al controllo dei 2.020 euro.

Il legale rappresentante che acceda con PIN potrà inserire ogni tipo di autocertificazione o rimandarla ad un momento successivo.

Nel caso di accesso senza PIN di una persona giuridica è consentito al committente di dichiarare di essere imprenditore o professionista.

Se il committente dichiara di non essere imprenditore o professionista viene avvisato di rivolgersi alla sede oppure di accedere con PIN.

Il personale della sede Inps potrà inserire ogni tipo di autocertificazione, una volta accertatosi che il cittadino che è allo sportello sia effettivamente il legale rappresentante.

Resta ferma la possibilità per il delegato, per il quale sia stata acquisita la delega con le consuete modalità, di operare in nome e per conto del committente.

Controllo limite economico

Quando il committente persona giuridica inserisce una dichiarazione (Dichiarazione Rapporti telematica, Prestazione PEA, Attivazione voucher INPS o Postali), la procedura telematica di richiesta dei voucher per lavoro accessorio controlla che l'importo corrisposto dal committente al prestatore nell'anno, sommato all'importo presunto, non superi i 2.020 euro. In caso di superamento impedisce l'inserimento della dichiarazione di inizio attività.

Analogamente se inserisce una consuntivazione, l'applicazione controlla che l'importo corrisposto dal committente al prestatore nell'anno, sommato all'importo della consuntivazione, non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedisce la consuntivazione.

GABRIELLA BENINI
Studio Degasperì Martinelli & Ass.ti

RIMBORSI IVA: precisazioni in merito ai soggetti "a rischio"

La recente Circolare n. 33 dell'Agenzia delle Entrate, di data 22/07/2016, contiene, al punto 4, una interessante precisazione in merito all'ammissibilità dei rimborsi Iva senza obbligo di presentazione di fidejussione, a favore dei soggetti c.d. "a rischio".

Come noto, infatti, l'obbligo di prestazione della garanzia ricorre, limitatamente ai rimborsi superiori a 15.000 euro, solo quando si verificano **situazioni di rischio**: infatti i rimborsi IVA di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa prestazione della garanzia quando richiesti da soggetti passivi ai quali, **nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica** da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10 per cento degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro;
- al 5 per cento degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non

superano 1.500.000 euro;

- all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

Gli atti da considerare sono sia gli avvisi di accertamento e rettifica ai fini IVA, sia quelli relativi agli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, richiamando i principi già espressi in relazione all'esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto ed applicando tali principi alla diversa fattispecie del rimborso IVA, ritiene che l'avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo - il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell'Amministrazione ed abbia spontaneamente versato quanto richiesto, anche a seguito di istituti di definizione agevolata - **possa considerarsi idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievole dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ai fini dell'erogazione del rimborso IVA.**

Secondo l'Agenzia delle Entrate, pertanto, se nel periodo di osservazione il contribuente soddisfa **integralmente** le proprie pendenze, attraverso uno qualunque degli istituti di definizione messi a disposizione dalla legge, può considerarsi reintegrato tra i contribuenti non "a rischio" e non tenuto obbligatoriamente alla presentazione della garanzia, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Pertanto, deve intendersi superata l'indicazione fornita nella circolare n. 32/E del 2014, con la quale era stato precisato che la mera circostanza dell'avvenuta notificazione dell'atto nei due anni precedenti - salvo annullamento dello stesso in autotutela o in caso di sentenza favorevole al contribuente passata in giudicato - fosse causa ostativa alla possibilità di ottenere il rimborso senza prestazione di garanzia, a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia o meno definito la pretesa erariale.

ROBERTO BUGLISI
Servimprese S.R.L. StP

PERSONE FISICHE: residenza fiscale

Il concetto di residenza fiscale del contribuente è un punto fermo nella determinazione delle imposte e la compilazione del modello Unico ne richiede una valutazione preliminare. E' infatti necessario comprendere se la persona fisica sia (o non sia) residente in Italia in quanto questo identifica una serie di conseguenze che vanno dal luogo di tassazione dei redditi, agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Nell'individuare la residenza fiscale di una persona fisica vanno considerate, oltre alla normativa propria dell'ordinamento italiano, anche le previsioni contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove presenti.

Nel fissare i criteri per la determinazione della residenza fiscale il legislatore ha previsto specifici requisiti da soddisfare e ha disciplinato in modo dettagliato anche le condizioni in presenza delle quali la persona fisica è fiscalmente residente all'interno del territorio dello Stato.

Tre sono i presupposti, alternativi tra loro:

- il soggetto risulta iscritto all'anagrafe della popolazione residente;

- il soggetto ha nel territorio dello Stato il domicilio a sensi del codice civile;
- il soggetto ha nel territorio dello Stato la residenza a sensi del codice civile.

Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente: prassi e giurisprudenza concordano nel ritenere questo criterio una presunzione assoluta (che non ammette prova contraria). Per cui, se un soggetto risiede stabilmente all'estero ma, per una serie di motivi, non provvede a cancellarsi dall'anagrafe della popolazione residente, a fini fiscali sarà considerato residente in Italia.

Domicilio civilistico: ossia il luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.

Residenza civilistica: ossia il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale. La residenza è caratterizzata da due elementi: l'elemento oggettivo è rappresentato dalla permanenza fisica del soggetto in un determinato luogo; l'elemento soggettivo è rappresentato dalla volontà del soggetto di dimorare in quel determinato luogo.

Va inoltre considerato il cd. criterio della prevalenza temporale: il verificarsi di uno

dei presupposti sopra richiamati deve sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta inteso come anno solare (183 giorni all'anno, 184 giorni negli anni bisestili). Questo criterio trova giustificazione nell'esigenza richiesta dal legislatore di un legame effettivo e non provvisorio con il territorio dello Stato, tale da legittimare il concorso alla spesa pubblica.

Concludendo, si sottolinea che la semplice fissazione della residenza fiscale all'estero, la cancellazione dalle liste della popolazione residente e l'ottenimento dell'iscrizione all'AIRE non è di per se sufficiente a far sì che una persona fisica non sia più considerata residente nell'ambito del territorio dello Stato: l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali.

MANUELA CONCI
Studio Bortolotti e Conci

DURC: novità

Con l'emanazione del Decreto 30 gennaio 2015 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (pubblicato sulla G.U. n.125 del 1 giugno 2015), ha trovato definitiva attuazione la disciplina del DURC, il Durc On Line in vigore dal 1° luglio 2015.

LA PROCEDURA "DURC ON LINE"

Il nuovo servizio è il risultato dell'interazione tra gli archivi di INPS, INAIL e Casse Edili. L'utente in possesso delle credenziali accede al portale INPS o al portale INAIL.

Vengono automaticamente attivati i controlli per la verifica di regolarità per Inps, Inail e Cassa Edile (se l'azienda è inquadrata nel settore edile o settore collegato all'edilizia), con i possibili seguenti risultati:

- Se il sistema consente di visualizzare subito la **regolarità**, quest'ultima apparirà con visualizzazione del Durc On Line in formato pdf non modificabile. La regolarità avrà validità 120 giorni (calcolati dalla data della prima richiesta che ha originato l'esito).
- In caso, invece, di **verifica** il Durc On Line viene "sospeso" in attesa dei controlli da parte degli Enti. Con una PEC spedita all'indirizzo indicato al momento dell'accesso l'Ente interessato comunicherà la regolarizzazione da effettuare, al fine di ottenere la regolarità.
- In caso, infine, di situazioni debitorie non sanate, apparirà esito **non regolare**.

COSA CONTROLLANO GLI ENTI

Gli Enti verificano il regolare pagamento delle somme dovute alle loro gestioni. L'Inps, in particolare, a seconda di "cosa" verrà richiesto nel Durc On Line, verificherà la regolarità nelle seguenti sue gestioni: posizioni artigiani/commercianti – Matricola dipendenti – Gestione separata.

- **Ditte individuali:** tutte le posizioni che si "agganciano" al codice fiscale inserito;
- **Società di persone:** tutte le posizioni che si "agganciano" alla P. Iva inserita. Se il controllo viene richiesto anche per le posizioni Inps dei singoli soci dovranno essere effettuate ulteriori richieste di durc per codice fiscale di ogni socio.
- **Società di capitali:** tutte le posizioni che si "agganciano" alla P. Iva inserita. Se il controllo viene richiesto anche per le posizioni Inps dei singoli soci dovranno essere effettuate ulteriori richieste di durc per codice fiscale di ogni socio.

Con la circolare n. 126 del 26/06/2015 l'Inps ha provveduto a fornire i chiarimenti sul Durc On Line, sulla base della circolare n. 19 del Ministero del Lavoro.

RIMBORSO DEL CANONE RAI: modello e istruzioni

Come noto per l'anno 2016 il canone RAI di abbonamento alla televisione si paga mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica in 10 rate di pari importo per complessivi Euro 100. Visti i ritardi registrati nell'attuazione della norma l'addebito è effettuato con la bolletta di luglio per un importo cumulativo di Euro 70 per i primi 7 mesi dell'anno, mentre le tre rate mancanti verranno incluse nelle fatture relative ai tre mesi successivi fino ad ottobre. Ad inizio agosto l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per richiedere il rimborso del canone pagato ma non dovuto.



Nello specifico l'istanza potrà essere presentata telematicamente, sia direttamente dal titolare del contratto utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline sia tramite un intermediario abilitato, utilizzando in entrambi i casi l'applicazione web resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate dal 15 settembre.

Gli incaricati della trasmissione dovranno consegnare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante la corretta trasmissione dell'istanza; conservare l'originale del modello sottoscritto dal richiedente con copia del documento di identità per delega alla trasmissione. Il tutto dovrà essere conservato per l'ordinario termine di prescrizione decennale. In alternativa alla presentazione telematica l'istanza, unitamente a copia del documento di riconoscimento, può essere presentata a mezzo del servizio postale, anche anteriormente alla data del 15 settembre, con raccomandata inviata a: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Nella compilazione della richiesta di rimborso il richiedente deve indicare, tra l'altro, il motivo della richiesta riportando un dei codici causale previsti:

Codice 1: il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva.

Codice 2: il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva.

Codice 3: il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall'addebito (ad esempio mediante addebito sulla pensione).

Codice 4: il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.

Codice 5: il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.

Codice 6: altri motivi diversi dai precedenti. Esclusivamente nel caso in cui la richiesta di rimborso sia effettuata con la motivazione di cui al Codice 4 l'istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.1, lettera c), del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 e successive modifiche.

La verifica dei presupposti della richiesta di rimborso è effettuata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV. I conseguenti rimborsi saranno erogati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile. Ovvero con altre modalità, sempre che venga assicurato all'utente l'effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle informazioni necessarie per provvedere al rimborso.